


ATO



Umbria 3

AUTORITA' D'AMBITO UMBRIA 3

**CONVENZIONE E RELATIVO DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO
DEFINITIVO NELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.3 DEFINITO
AI SENSI DELLA L.R. N.43/1997, DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.**

(Comma 1 dell'art. 11 della legge 5.1.94 n. 36)

INDICE DELLA CONVENZIONE

Glossario

Premesse - Elezione di domicilio

Disposizioni generali

- Art. 1 - Conferma delle premesse
- Art. 2 - Affidamento del servizio idrico integrato
- Art. 3 - Criteri per la gestione del servizio idrico integrato
11
- Art. 4 - Durata dell'affidamento
- Art. 5 - Esclusività dell'affidamento
12
- Art. 6 - Divieto di subaffidamento
- Art. 7 - Facoltà di riscatto
- Art. 8 - Clausola risolutoria
- Art. 9 - Recesso del gestore
- Art. 10 - Dotazioni concesse in uso al Gestore e canoni
- Art. 11 - Risparmio idrico
- Art. 12 - Riutilizzo acque reflue

Svolgimento del servizio

- Art. 13 - Livelli dei servizi
- Art. 14 - Servizi straordinari e servizi comunali
- Art. 15 - Carta dei servizi
- Art. 16 - Rapporti con gli utenti
- Art. 17 - Qualità delle acque
- Art. 18 - Gestione delle aree di salvaguardia

Tariffa

- Art. 19 - Tariffe da applicare all'utenza
- Art. 20 - Adeguamento annuale della tariffa
- Art. 21 - Fondo speciale impianti di depurazione
- Art. 22 - Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra A.T.O.
- Art. 23 - Riparto della tariffa con i gestori salvaguardati e tutelati

Programma degli interventi. Piano economico-finanziario di gestione

- Art. 24 - Attuazione del programma degli interventi
20
- Art. 25 - Raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione
- Art. 26 - Penali per ritardo nella realizzazione del programma

degli interventi

- Art. 27 - Redazione e aggiornamento periodico del programma degli interventi
- Art. 28 - Opere realizzate direttamente dai comuni

Pluralità di gestori

- Art. 29 - Gestioni salvaguardate (Eventuale)
- Art. 30 - Gestioni tutelate (Eventuale)
- Art. 31 - Coordinamento delle gestioni salvaguardate e tutelate (Eventuale)

Obblighi del Gestore

- Art. 32 - Responsabilità del gestore
- Art. 33 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso al gestore
- Art. 34 - Controlli da parte dell'Autorità
- Art. 35 - Comunicazione dati concernenti la gestione del S.I.I. e le perdite acquedotti e fognature
- Art. 36 - Adeguamento a provvedimenti di terzi
- Art. 37 - Certificazione del bilancio e del conto economico
- Art. 38 - Canoni per le utenze di acqua pubblica
- Art. 39 - Restituzione degli impianti all'Autorità d'ambito

Obblighi dell'Autorità d'ambito

- Art. 40 - Utilizzo fluenze di acque pubbliche
- Art. 41 - Aree necessarie per il servizio
- Art. 42 - Ulteriori obblighi dell'Autorità

Poteri per assicurare il servizio

- Art. 43 - Intervento dell'Autorità
- Art. 44 - Poteri sostitutivi della regione

Personale

- Art. 45 - Personale del gestore
- Art. 46 - Personale trasferito dalle precedenti gestioni

Garanzie

- Art. 47 - Fideiussione
- Art. 48 - Assicurazioni
- Art. 49 - Manuale della sicurezza

Risoluzione delle controversie

- Art. 50 - Clausola compromissoria

Oneri fiscali e rinvio alla normativa vigente

Art. 51 - Oneri fiscali

Art. 52 - Norma di rinvio

Elenco allegati alla convenzione

Art. 53 - Documenti allegati (Planimetria – Carta dei Servizi)

INDICE DEL DISCIPLINARE

Premessa

Disposizioni generali

- Art. 1 - Dotazioni del Gestore
- Art. 2 - Immobilizzazioni, attività e passività trasferite al Gestore
- Art. 3 - Canone per concessione d'uso delle infrastrutture
- Art. 4 - Modalità e forme di confluenza nel Gestore di soggetti già esercenti servizi (Eventuale)
- Art. 5 - Direttive per il risparmio idrico

Svolgimento del servizio

- Art. 6 - Livelli dei servizi
- Art. 7 - Penali per disservizi
- Art. 8 - Servizi idrici aggiuntivi e relative tariffe
- Art. 9 - Conseguimento degli obiettivi della Legge
- Art. 10 - Tempi per il rispetto delle concentrazioni massime ammissibili
- Art. 11 - Servizi di controllo del Gestore
- Art. 12 - Aree di salvaguardia

Tariffa

- Art. 13 - Tariffe di applicazione
- Art. 14 - Quota tariffaria per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione (Eventuale)
- Art. 15 - Riparto delle tariffe con i gestori salvaguardati e tutelati (Eventuale)

Programma degli interventi. Piano economico-finanziario di gestione

- Art. 16 - Programma degli interventi e relativo piano finanziario
- Art. 17 - Piano economico finanziario di gestione

Pluralità di gestori

- Art. 18 - Pluralità di Gestori (Eventuale)

Obblighi del Gestore

- Art. 19 - Fornitura dati all'Autorità

Obblighi dell'Autorità d'ambito

- Art. 20 - Elenco acque disponibili
- Art. 21 - Elenco acque non disponibili
- Art. 22 - Elenco utenti

Personale

- Art. 23 - Personale trasferito al Gestore

Garanzie

Art. 24 - Assicurazione RCT. Assicurazione contro calamità naturali

Disposizioni varie

Art. 25 - Ulteriori servizi svolti dal Gestore (Eventuale)

Art. 26 - Documenti allegati

N. 1 Schede di ricognizione CD

N. 2 Piano d'Ambito- proposta base

N. 3 Fidejussione

N. 4 Assicurazione RCT

GLOSSARIO

ACQUA NON CONTABILIZZATA - Acqua immessa in rete e non fatturata all'utente

A.T.O. - Ambito territoriale ottimale

AUTORITA' - E' il soggetto costituito fra i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ATO, ai sensi dell'art. 9 della "Legge" (v. avanti) e dell'art. 3 della L.r. 5.XII.97 n. 43

C.M.A. - Concentrazioni massime ammissibili ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n.236

CONTRATTO - E' il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente

CONVENZIONE - Redatta in base alla convenzione tipo - predisposta, ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 11 della Legge, dalla Regione competente - regola i rapporti fra l'Autorità ed il Gestore; ad essa è allegato il "Disciplinare" (v. avanti)

D. P.C.M. 27.1.1994 - E' la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Gazz. Uff. 22 febbraio, n. 43)

D.P.C.M. 4.3.1996 - E' il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge (Suppl. ord. n. 47 alla Gazz. Uff. 14 marzo 1996, n. 62)

DISCIPLINARE - E' il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore nell'A.T.O.

GESTORE - E' il soggetto imprenditoriale che, attenendosi alla convenzione predisposta dall'Autorità, assicura la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 9.2 della Legge

GESTORE SALVAGUARDATO - E' il gestore riconosciuto efficiente, efficace ed economico ai sensi dell'art. 9.4 della Legge, che mantiene per tre anni l'affidamento in atto, a norma del punto 1 dell'art. 13 della L.r. 43/97

GESTORE TUTELATO - E' il gestore affidatario di servizi idrici da data antecedente il 3 febbraio 1994, entrata in vigore della Legge, il quale perdura sino alla scadenza della propria concessione

IMMISSIONE IN FOGNA - E' il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura

IMPRESE COLLEGATE - Quando l'impresa principale partecipa in misura superiore al decimo del capitale; il ventesimo per società quotate in borsa (v. art. 2359 cc)

IMPRESE CONTROLLATE - Quando la controllante dispone della maggioranza necessaria per le deliberazioni ordinarie (v. art. 2359 cc)

LEGGE - E' la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Suppl. ord. n. 11 alla Gazz. Uff. del 19 gennaio 1994, n.14) e successive modificazioni, la c.d. "legge Galli".

PUNTO DI CONSEGNA - E' il punto, di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica, gestita dal Gestore, a quella dell'Utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore

S.I.I. - Servizio idrico integrato

PREMESSE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Con la presente convenzione oggi 27-12-2001, alle ore 16 presso i locali dell'Autorità in Foligno, via Gramsci 55, l'Autorità costituita nell'ambito territoriale ottimale n.3 delimitato dalla Regione dell'Umbria con L.r. del 5 dicembre 1997, n. 43, comprendente il territorio risultante dalla planimetria che si allega sub 1, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giampietro Angelini, C.F. **NGLGPT58B16F935H**, d'ora in avanti "Autorità", in esecuzione della Delibera dell'Assemblea dell'Autorità n.17 del 27-12-2001,

AFFIDA

alla società consortile denominata VALLE UMBRA SERVIZI SCPA con sede legale in SPOLETO VIA DEI FILOSOFI N.87 PERUGIA, C.F/P.IVA **02569060540** rappresentata dal DOTT. GIUSEPPE RANUCCI nella sua qualità di PRESIDENTE in forza delle disposizioni contenute nello statuto sociale e nell'atto costitutivo nonché della delibera del Consiglio di Amm.ne della predetta società n.1 del 27/12/2001, d'ora in avanti "Gestore"

CHE ACCETTA

il diritto esclusivo, salvo le eventuali eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare, di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nell'A.T.O. sopraddetto.

Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme contenute nella presente convenzione e nel disciplinare che ne costituisce parte integrante, in regime di

- affidamento a **società consortile a prevalente capitale pubblico locale ai sensi della deliberazione dell'Assemblea consortile dell'Autorità n 13 del 19-11-2001.**

La durata dell'affidamento è stabilita all'art. 4, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.

L'estensione dell'ATO potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, qualora il Consiglio Regionale deliberi modifiche alla delimitazione dell'ATO medesimo.

La presente convenzione ed il relativo disciplinare potranno essere modificati - oltre che nell'eventualità di modifica territoriale dell'A.T.O. - ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio esclusivo dell'Autorità, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche; in tale evenienza saranno stabilite per il Gestore congrue variazioni di tariffa, in modo che ai sensi dell'art. 13 della Legge rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente

- l'Autorità d'ambito **in Foligno via Gramsci n. 55 (PG)**

- il Gestore **in Spoleto Via dei Filosofi n. 87 (PG)**

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.

Quanto sopra premesso, viene stabilito:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. **Ad integrazione delle medesime la società consortile affidataria del S.I.I. si impegna a trasformarsi in unica spa e ad espletare la procedura di evidenza pubblica per l'ingresso del socio privato nella compagine societaria entro i termini stabiliti dall'Autorità.**

ART. 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'Autorità affida al Gestore la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. definito nelle premesse, alle condizioni indicate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare.

Per l'esecuzione del servizio affidato, l'Autorità concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo art. 10.

Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate sollevando l'Autorità e gli Enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.

La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi indicati nell'art. 13 del disciplinare e nella Carta dei servizi di cui al successivo art. 15.

In caso di modifica della convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate, in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 50.

Nell'art. 8 del disciplinare è regolata l'eventualità che al Gestore, a norma del comma 4 dell'art. 12 della Legge, siano affidati altri servizi di pubblica utilità, compatibili con l'esercizio del S.I.I.

ART. 3 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano - ove non modificate dalla presente convenzione o dal disciplinare - le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'A.T.O. definito nelle premesse.

Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del S.I.I. secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

A tale scopo il Gestore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni, contenuti e ad attuare tutti gli obiettivi contenuti nel Piano d'ambito, intendendo per esso sia quello allegato alla presente convenzione sia l'adeguamento generale dello stesso che sarà definito entro luglio 2002 e notificato al gestore.

Per le necessità del servizio è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto delle leggi vigenti.

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del S.I.I., secondo le disposizioni della presente convenzione.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La presente convenzione ha la durata di anni **30** (trenta) decorrenti dalla data della sottoscrizione della medesima

Potrà essere prorogata o rinnovata per concorde volontà dell'Autorità e del Gestore, nel rispetto delle leggi vigenti in quel momento.

Eventuali modificazioni legislative nazionali che imponessero una durata inferiore o imponessero una risoluzione anticipata non daranno, per questa specifica ragione, diritto ad alcuna pretesa economica, patrimoniale, risarcitoria da parte del Gestore.

ART. 5 - ESCLUSIVITA' DELL'AFFIDAMENTO

La gestione del servizio è affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente convenzione.

Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.

ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

E' fatto divieto al Gestore il subaffidare, anche parzialmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.

L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.

ART. 7 - FACOLTA' DI RISCATTO

Omissis

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTORIA

In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora il Gestore non provveda al S.I.I. alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità potrà pronunciare la decadenza della Convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.

Il diritto alla risoluzione anticipata insorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, ed in particolare nel caso di mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo eccedenti le circostanze ammesse negli atti che lo compongono, o nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione per un periodo di 5 (cinque) anni consecutivi.

Nel caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità competente.

L'Autorità, a mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e d). Il Gestore avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il servizio o per presentare le proprie giustificazioni e in caso di perdurare del disservizio l'Autorità provvederà alla risoluzione.

L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Autorità di rivalersi sulla cauzione.

ART. 9 - RECESSO DEL GESTORE

E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

ART. 10 - DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO

In attuazione del comma 1 dell'art. 12 della Legge, vengono affidati in concessione d'uso al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, di cui all'art. 1 del disciplinare. Il Gestore ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel disciplinare, nonché nell'inventario che sarà definito in collaborazione con i Comuni ed in contraddittorio con l'Autorità che poi diverrà l'all. 5 al medesimo disciplinare, comprendente anche le opere in corso di realizzazione.

L'assunzione effettiva del servizio avverrà progressivamente entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla firma della convenzione man mano che verranno

sottoscritti i verbali di consegna delle reti, opere, impianti. A tal fine l'Autorità garantirà la massima collaborazione dei Comuni dell'Ambito.

Il Gestore, con la sottoscrizione del verbale di consegna, accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna dopo aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio, rinunciando a qualunque eccezione, anche per quanto concerne la realizzazione dei livelli di servizio stabiliti all'art. 6 del disciplinare.

L'Autorità consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione.

Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della convenzione ed a prezzo di apposita perizia o con accordo bonario con i Comuni proprietari le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori. Il Gestore corrisponderà all'Autorità o ai Comuni il valore di perizia o bonariamente concordato di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della convenzione.

Tutti i nuovi beni attinenti al servizio – eventualmente in corso di realizzazione da parte dei comuni compresi nell'A.T.O. – verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà il completamento e l'entrata in servizio entro il termine stabilito dai contratti relativi, salvo specifici accordi con l'Autorità.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti.

Per l'uso delle dotazioni affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente ai Comuni il canone che la stessa stabilirà. **Il gestore è tenuto altresì a corrispondere all'Autorità il canone per l'affidamento del S.I.I. come definito nell'importo e nei termini e modi dall'Autorità.** Dei suddetti canoni si tiene conto nella determinazione della tariffa.

Al Gestore sono trasferiti altresì, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12 della Legge le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nell'art. 2 del disciplinare.

ART. 11 - RISPARMIO IDRICO

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4.3.1996 ed alle eventuali normative specifiche di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge.

ART. 12 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE

Il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità.

Il Gestore deve attenersi alle norme tecniche emanate dal Ministro dell'Ambiente, in forza dell'art. 6 della Legge, e dagli altri organi competenti, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi.

Il Gestore e la Regione si accorderanno per la realizzazione dei programmi che quest'ultima adotterà in applicazione del citato art. 6.2 della Legge.

Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 13 - LIVELLI DEI SERVIZI

Il Gestore garantisce i livelli del S.I.I. stabiliti nel disciplinare, all'art. 6, e nei relativi aggiornamenti.

L'Autorità, nel definire ed approvare il programma degli interventi, si attiene al punto 8 del DPCM 4 marzo 1996 ed al punto b) del comma 2 dell'art. 8 della L.r. 43/97.

ART. 14 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI

All'art. 8 del disciplinare sono stabiliti i servizi - collegati al S.I.I. e ricompresi nella presente convenzione - a favore degli enti locali dell'A.T.O.

La quantità di acqua fornita in applicazione del presente articolo deve essere fatturata dal Gestore ai comuni interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità e contemplate nel suddetto articolo 8.

ART. 15 - CARTA DEI SERVIZI

Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, per quanto non regolato con la presente convenzione e relativo disciplinare, il Gestore è obbligato ad attenersi alla "Carta dei servizi", redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni. La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni entro il mese di marzo di ogni anno; tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.

Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di concordamento tra l'Autorità ed il Gestore.

La Carta dei servizi è allegata sub 2 alla presente convenzione.

Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio regolamento di somministrazione alla Carta dei servizi.

ART. 16 - RAPPORTI CON GLI UTENTI

I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta dei servizi. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al S.I.I. nell'A.T.O. ai sensi della legge n. 241/1990; a tali fini il Gestore organizza un apposito servizio.

Il disciplinare e la Carta dei servizi prevedono le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore all'utente per eventuali disservizi imputabili al primo.

Art. 17 - QUALITA' DELLE ACQUE

Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del S.I.I. secondo i livelli previsti all'art. 6 del disciplinare.

In caso di variazioni di tali livelli, che comunque non potranno essere stabiliti in violazione delle norme vigenti, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) saranno stabiliti sempre nel disciplinare; mentre gli investimenti corrispondenti saranno indicati nell'aggiornamento del programma degli interventi.

Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio e fino alla consegna all'utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.

Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti. Tali dotazioni sono specificate nel disciplinare all'art. 11.

ART. 18 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore - sopportando i relativi costi - può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel

perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.

Le aree di salvaguardia e la quota di tariffa a copertura dei relativi costi sono indicate nel disciplinare all'art. 12.

TARIFFA

ART. 19 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità ed è riscossa dal Gestore.

Le tariffe da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, per l'anno 2002, sono quelle risultanti all'art. 13 del disciplinare. La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, fermo restando quanto stabilito dall'art. 13.7 della Legge.

ART. 20 - ADEGUAMENTO ANNUALE DELLA TARIFFA

L'Autorità procede ordinariamente entro il 30 novembre di ogni anno all'adeguamento della tariffa, anche sulla scorta degli elementi di costo rappresentati dal Gestore, in conformità al decreto del Ministro dei LL.PP. 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e tariffa di riferimento del servizio idrico integrato". Tale adeguamento è operato in conformità al piano finanziario accompagnante il programma pluriennale degli interventi e relativi aggiornamenti.

L'articolazione della tariffa adeguata è oggetto di corrispondente modifica dell'art. 13 del disciplinare.

ART. 21 - FONDO SPECIALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

In forza dell'art. 14 della Legge, la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e restano a disposizione esclusiva dell'Autorità per essere destinati alla realizzazione e alla gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione.

L'Autorità stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo al disciplinare le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

**ART. 22 - QUOTA DI TARIFFA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI
SALVAGUARDIA IN CASO DI TRASFERIMENTI DELLA
RISORSA TRA A.T.O.**

La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla Comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Questa eventualità sarà regolata con separata convenzione.

**ART. 23 - RIPARTO DELLA TARIFFA CON I GESTORI SALVAGUARDATI E
TUTELATI**

Omissis

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. PIANO ECONOMICO **FINANZIARIO DI GESTIONE**

ART. 24 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma pluriennale degli interventi, allegato al disciplinare assieme al piano finanziario ed al connesso modello gestionale e organizzativo **nonché le successive modificazioni ed integrazioni**. Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore.

Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici.

La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.

L'Autorità provvede alla nomina dei collaudatori, concordandola con il Gestore.

Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Autorità. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.

Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano pluriennale degli interventi; la mancata osservanza di questo obbligo costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

ART. 25 - RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

L'equilibrio economico finanziario della gestione dovrà essere assicurato dal Gestore, il quale, nel termine stabilito all'art. 17 del disciplinare, sottopone all'Autorità il piano per il relativo raggiungimento.

ART. 26 - PENALI PER RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel programma degli interventi di cui all'art. 16 del disciplinare, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni.

ART. 27 - REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La redazione del programma degli interventi (Piano d'ambito) compete all'Autorità; la relativa realizzazione compete al Gestore. L'Autorità, nella redazione del programma degli interventi, procede sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a) individuazione delle priorità secondo la sotto riportata sequenza
 - tutela della risorsa e recupero delle perdite;
 - raggiungimento dei livelli minimi di servizio per le utenze civili come definiti nel DPCM 4 marzo 1996, con priorità al completamento delle infrastrutture già iniziate;
 - attuazione del programma applicativo della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;
- b) individuazione degli interventi, nel quadro delle sopraddette priorità, operando la scelta in base al grado di soddisfacimento della domanda, definito secondo la ricognizione delle infrastrutture esistenti;
- c) per ciascun intervento compreso nel programma sono adottate le tecnologie che presentino il più elevato indice del rapporto utilità/costo;
- d) i tempi per la realizzazione del programma pluriennale degli interventi saranno determinati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Il programma degli interventi verrà aggiornato ed integrato, con la collaborazione del Gestore, secondo cadenze stabilite dall'Autorità, al fine del raggiungimento di adeguati livelli di servizio, provvedendosi altresì alla redazione del corrispondente piano finanziario e relativo eventuale adeguamento della tariffa.

L'approvazione dell'aggiornamento del programma degli interventi è di esclusiva competenza dell'Autorità.

ART. 28 - OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAI COMUNI

Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell'art. 16 della Legge, concernente la facoltà dei comuni di realizzare - previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del servizio idrico ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici.

PLURALITA' DI GESTORI

ART. 29 - GESTIONI SALVAGUARDATE

Le Parti danno atto che le gestioni salvaguardate sono cessate con la delibera di affidamento definitivo del S.I.I. e sottoscrizione della relativa convenzione con il Gestore unico d'Ambito.

ART. 30 - GESTIONI TUTELATE

Omissis

ART. 31 – CESSAZIONE DELLE GESTIONI ESISTENTI

Con la sottoscrizione da parte del Gestore della presente convenzione e col relativo attivamento del servizio, cessano, in attuazione delle prescrizioni contenute nella Legge e nell'art. 8 comma 2 lettera a) della L.r. 43/97, tutte le gestioni esistenti.

OBBLIGHI DEL GESTORE

ART. 32 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, del disciplinare e dei relativi allegati.

ART. 33 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN USO AL GESTORE

Il Gestore provvede alla manutenzione programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio - affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate - compensata con le tariffe correnti.

Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio - verificatane la necessità e congruità, l'Autorità presta assenso, tenendone conto nell'adeguamento annuale della tariffa.

Periodicamente, e comunque non oltre ogni tre anni, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità un piano di interventi manutentori straordinari, da considerare nell'aggiornamento del programma degli interventi.

ART. 34 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AUTORITA'

Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità, del corretto esercizio del servizio.

A tal fine l'Autorità, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.

L'Autorità può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.

Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

L'Autorità opera comunque una verifica triennale, nella quale saranno presi in esame:

- l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della presente convenzione;
- il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;

- nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.

L'Autorità, indipendentemente dalla verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:

- a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
- b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente convenzione e del disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi.

In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 35 - COMUNICAZIONE DATI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL S.I.I. E LE PERDITE ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nell'art.19 del disciplinare, tutti i dati richiesti dall'Autorità e dall'Osservatorio dei servizi idrici, compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dall'Autorità medesima, anche in relazione a quanto stabilito al comma 1 dell'art. 22 della Legge per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici ed in eventuali ulteriori normative.

Il Gestore deve comunicare all'Autorità, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:

- i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, con riferimento al punto 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

- i dati tipici della gestione, come indicato nel questionario che sarà allegato al disciplinare, con riferimento almeno ai seguenti:

- a) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni impianto di produzione e complessivamente;
- b) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
- c) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale, commerciale, ecc.);
- d) il quantitativo di acqua non conturata;
- e) i dati di perdite, come da Regolamento 8 gennaio 1997 n. 99 e norme successive;
- f) i consumi elettrici annui totali;
- g) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
- h) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (DPR n. 236/88 e legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni);
- i) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

- il conto economico come definito all'art. 37 della presente convenzione;
- gli indici della produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;
- gli indici di liquidità;
- una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:
 - a) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
 - b) gli scostamenti rispetto al piano finanziario annesso al programma degli interventi e le relative motivazioni.

ART. 36 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21.5 della Legge.

Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 28.2 della Legge.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla Regione in materia di svolgimento del S.I.I.

ART. 37 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO

Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all'uopo abilitata, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 8 della L.r. 43/97.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del S.I.I., oggetto della presente convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in A.T.O. diversi.

Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il d.lgs. n. 127/91 e successive modificazioni.

ART. 38 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonchè il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.XII. 1933 n. 1775 e

successive modificazioni; di tale onere l'Autorità tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della tariffa all'utenza.

ART. 39 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'AUTORITA' D'AMBITO

Alla scadenza dell'affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, dategli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buon stato di conservazione.

Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto in relazione a quanto stabilito nell'art. 33 della presente convenzione.

OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO

ART. 40 - UTILIZZO FLUENZE DI ACQUE PUBBLICHE

Il Gestore utilizza le fonti di approvvigionamento idrico specificate nell'apposito elenco allegato 11 al disciplinare.

Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 25 della Legge concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.

Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.XII.1933 n. 1775 e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità.

L'Autorità - mediante la presente convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:

- a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione;
- a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.

Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità.

ART. 41 - AREE NECESSARIE PER IL SERVIZIO

L'Autorità autorizza il Gestore, per la durata della concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.

ART. 42 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AUTORITA'

L'Autorità consegnerà al Gestore gli originali dei contratti di utenza ai sensi dell'art. 22 del disciplinare.

L'Autorità si impegna affinché il Gestore, dalla data di attuazione della presente convenzione, possa subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l'Autorità ed i terzi, ai sensi dell'art. 22 del disciplinare.

L'Autorità fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla L. 241/90, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al S.I.I.

POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

ART. 43- INTERVENTO DELL'AUTORITA'

Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art. 8 della presente convenzione - l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.

ART. 44 - POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE

Fermo restando quanto stabilito all'art. 43 della presente convenzione, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora non si sia attivata, nonostante diffida, l'Autorità, e siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

PERSONALE

ART. 45 - PERSONALE DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del servizio affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

ART. 46 - PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI

Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge, si impegna ad assumere il personale già adibito ai servizi idrici, secondo la disciplina che sarà emanata dalla Regione in applicazione dell'art. 10 della L.r. 43/97.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sopradetta e sua relativa attuazione, il Gestore si impegna a rimborsare ai Comuni il proprio personale che sarà convenzionalmente utilizzato dal Gestore per l'espletamento del S.I.I., al costo contrattuale degli EE.LL.

Nell'allegato ai sensi dell'art. 23 del disciplinare sarà specificato il personale, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercivano servizi idrici nell'A.T.O., che passa alle dipendenze del Gestore.

GARANZIE

ART. 47 - FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, e col disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore rilascia la sotto indicata polizza

assicurativa/bancaria di importo pari al **10 (dieci per cento)** dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio.

La medesima si allega al disciplinare.

E' in facoltà dell'Autorità, trascorso un triennio dall'entrata in vigore della presente convenzione, di modificare l'importo della garanzia.

ART. 48 - ASSICURAZIONI

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale indicato nell'art. 24 del disciplinare.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.

ART. 49 - MANUALE DELLA SICUREZZA

Il Gestore dispone di un manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato al disciplinare, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 50 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I. Eventuali controversie sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

Il Collegio arbitrale avrà sede presso l'Autorità e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c.

ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

ART. 51 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali nascenti dalla presente convenzione saranno a carico delle parti come per legge.

ART. 52 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge 36/94, alla L.r. 43/97, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche, approvato con Decreto del Ministro LL.PP. 1 agosto 1996, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e lavori pubblici.

ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

ART. 53 - DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono allegati e parte integrante della presente convenzione:

1. la planimetria dell'A.T.O.;
2. la Carta dei servizi.

Per l'Autorità

Giampietro Angelini

Per il Gestore

Giuseppe Ranucci

Per legalizzazione firme

Il sottoscritto Dott. Avv. F. Galilei in qualità di Direttore dell'Autorità, attesta ai sensi dell'art. 30 del DPR 28-12-2000 n. 445, che le firme dei soprascritti rappresentanti sono autentiche previo accertamento della legale qualità dei medesimi.

Il Direttore dell'Autorità: Avv. Fausto Galilei